



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N°14/2019

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n°5079 in data 19/02/2019, con la quale la LMD S.r.l. di Venezia ha richiesto l'emissione di apposita Ordinanza per la disciplina della navigazione in prossimità dello specchio acqueo antistante la banchina Palazzo (Stazione marittima, accosto VE103) al fine di procedere all'infissione di 4 (quattro) pali in acciaio zincato di ancoraggio di un pontile in uso alla Venezia Terminal Passeggeri;

VISTO: il nulla osta dell'Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale assunto a protocollo n°5652 in data 25/02/2019;

RITENUTO: necessario disciplinare la navigazione nello specchio acqueo marittimo in questione, al precipuo fine di tutelare la sicurezza della navigazione;

VISTA: la legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli artt. 62 ed 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione - parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che **dalla data di emanazione del presente provvedimento al giorno 07/03/2019** la LMD S.r.l. eseguirà l'infissione di 4 (quattro) pali di acciaio inox nello specchio acqueo antistante la Banchina Palazzo della Stazione Marittima di Venezia (accosto VE103).

ORDINA

Articolo 1

Nell'arco temporale di cui al "rende noto" lo specchio acqueo interessato dai lavori in questione, come meglio evidenziato nell'allegata planimetria, è interdetto alla navigazione, alla sosta all'ancoraggio e a qualsiasi altro uso pubblico, da parte di unità navali di qualsiasi tipologia.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai mezzi navali impiegati nei lavori e alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di pubblico soccorso, in ragione del proprio ufficio.

I Conduttori dei mezzi navali utilizzati nei lavori devono utilizzare i previsti segnalamenti marittimi nonché comunicare alla Capitaneria di porto di Venezia – Sala Operativa qualsiasi impedimento e/o problematica riscontrato/a durante l'esecuzione del programma di lavoro.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm./ii. se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi dell'art. 1174, comma 1 ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI
Firmato digitalmente



Legenda:

 Acque marittime interessate

